

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2009.

Bellinzona, 12 maggio 2009

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **R. Calastri**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 30 giugno 2009 n. 135)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto del Consiglio di Stato del 22 aprile 2009 che modifica i salari del contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Canton Ticino

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la domanda intesa a modificare i salari presentata il 21 gennaio 2009 dalle parti contraenti;

richiamato il decreto del Consiglio di Stato (CdS) del 27 gennaio 2009 che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Canton Ticino (CCLPP);

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Canton Ticino n. 20 del 13 marzo 2009 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 54 del 19 marzo 2009;

ritenuto che entro il termine assegnato non sono state interposte opposizioni;

precisato che per il CCLPP sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

1. È conferita l'obbligatorietà generale alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui qui di seguito:

Convenzione salariale 2009

1. Aumenti salariali individuali

1.1 I salari orari di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere aumentati di fr. 0.55 l'ora.

1.2 I salari mensili di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere aumentati di fr. 100.– al mese.

2. Salari minimi lavoratori e salari minimi apprendisti

<u>Classe salariale</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Salario minimo</u>	
		<u>orario</u>	<u>mensile</u>
1. Capo	Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale	fr. 31.75	fr. 5'591.–
2. Qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC	fr. 29.75	fr. 5'239.–
3. Semi-qualificato	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale	fr. 27.75	fr. 4'887.–
4. Manovale	Lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH	fr. 24.45	fr. 4'306.–
5. Giovani lavoratori	a) dal mese successivo al conseguimento dell'attestato fino alla fine dell'anno civile successivo	fr. 25.25	fr. 4'445.–
	b) il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato	fr. 26.90	fr. 4'736.–
6. Apprendisti	1° anno di tirocinio		fr. 900.–
	2° anno di tirocinio		fr. 1'240.–
	3° anno di tirocinio		fr. 1'790.–

3. Salari mensili

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176.

2. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore con la sua pubblicazione.

Bellinzona, 30 giugno 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 19 giugno 2009.

Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 2 700 000.– da destinare a interventi straordinari nel settore della promozione economica

(del 30 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati: